



COMUNE DI ALBA ADRIATICA
PROVINCIA DI TERAMO



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 11-05-23

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno undici del mese di maggio alle ore 11:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Casciotti Antonietta	P	Gasparroni Antonella	P
Ciccarelli Alessandra	P	Di Giacomo Alice	P
Pulcini Simone	P	Falò Luca Maria	P
Di Matteo Francesca	P	De Berardinis Giuliano	P
Ciarrocchi Francesca	P	Foracappa Ambra	A
Cichetti Paolo	P	Marconi Gianfranco	P
Bamonti Valeria	A	Viviani Gabriele	A
Temperini Pietro	P	Sacomandi Remo	P
Vallese Giuliano	P		

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Colonnelli Nicolino in qualità di Assessore esterno P

Assume la presidenza la Dott.ssa Ciarrocchi Francesca in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Piro Emilia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- i pareri resi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area e/o Ufficio interessato e dal Responsabile dell'Area Economia e Finanza in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente deliberazione;

Visti i pareri resi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si riportano integralmente nel presente atto:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 09-05-2023

Il Responsabile del servizio

Piro Emilia

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 09-05-2023

Il Responsabile del servizio

Piro Emilia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'Assessore Pulcini delegato al Bilancio

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTE le seguenti deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;

- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;
- n. 2/2022/a “*Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente*” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTA la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 16 del 24/05/2022, resa esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “*Art. 3 TQRIF Allegato A - deliberazione ARERA 15/2022/r/rif - Individuazione posizionamento della gestione nello schema regolatorio per il servizio integrato rifiuti urbani*”, con la quale il Comune di Alba Adriatica si è posizionato all’interno dello schema I “livello qualitativo minimo” di cui all’art. 3.1 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall’autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA);
- n. 17 del 24/05/2022, resa esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “*Approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei Rifiuti anno 2022 Redatto ai sensi del metodo tariffario rifiuti di cui alla delibera 443/2019/R/Rif dell’Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA)*” il quale espone per il 2023 un costo complessivo di € 3.491.430, 00;

CONSIDERATO che lo stesso in data nel corso dell’esercizio 2022, è stato trasmesso ad ARERA per l’approvazione definitiva di competenza;

CONSIDERATO altresì che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio

- purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
 - la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
 - l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
 - l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
 - evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consiliare n. 20 del 11.05.2023, resa esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “*Modifica regolamento comunale T.A.R.I. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.07.2021, in recepimento della delibera ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022*”;

VISTO che in ordine alla sopracitata deliberazione è stato espresso parere dell'organo di revisione contabile, giusta nota prot. n 14290 del 11/05/2023;

TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento T.A.R.I. si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell’attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che si stabilisce che per il solo esercizio 2023 la TARI dovuta per il primo semestre dell’anno è versata entro il 15 luglio 2023, mentre resta invariato il termine del 30 novembre per quella dovuta per il secondo;

RITENUTO:

- di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato "A";
- di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato "B";
- opportuno ripartire la quota fissa e variabile per il 64,26 a carico delle utenze domestiche e per il 35,74 % a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti stimati per l’anno 2023 in Kg. 8.782.276,00;

VISTI:

- l’articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- l’articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, comma 1, sopra richiamato;
- l’articolo unico del Decreto 19 aprile 2023, con cui si è disposto il differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23 Marzo 2023,

avente ad oggetto “*Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 art. 151, D.lgs. n. 267/2000 ed art. 10 del D.lgs. n. 118/2011*” resa esecutiva ai sensi di legge, di approvazione:

- + del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023/2025;
- + della nota integrativa;
- + degli allegati al bilancio di previsione 2023/2025;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla presente proposta di atto deliberativo dal Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

UDITI gli interventi di cui all'allegata trascrizione;

Udite le dichiarazioni di voto, espresse come di seguito:

- Consigliere Pietro Temperini: *Favorevole*
- Consigliere Giuliano De Berardinis *Astenuto*
- Consigliere Remo Saccomandi: *Astenuto*

Con votazione che ha avuto il seguente risultato:

Presenti n. 14, Votanti n. 11, Favorevoli n. 11, Contrari nessuno Astenuti n. 3 (De Berardinis Giuliano, Marconi Gianfranco, Saccomandi Remo), contrari nessuno;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la premessa, ritenuta parte integrante e sostanziale della presente determina e supporto motivazionale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90.
2. **DI APPROVARE** i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 "*metodo normalizzato*", ovvero i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dallo stesso D.P.R. n. 158/1999 (*Allegato "A"*);
3. **DI APPROVARE** le tariffe per la T.A.R.I. anno 2023, utenze domestiche ed utenze non domestiche (*Allegato "B"*);
4. **DI STABILIRE** che le tariffe TARI 2023 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023.
5. **DI TRASMETTERE** il presente atto, tramite il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Infine il Consiglio, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione espressa nelle forme di legge, che ha avuto il seguente risultato:

Presenti n. 14, Votanti n. 11, Favorevoli n. 11, Contrari nessuno Astenuti n. 3 (De Berardinis Giuliano, Marconi Gianfranco, Saccomandi Remo), contrari nessuno;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del C.C.
F.to Ciarrochi Francesca

Il Segretario Generale
F.to Piro Emilia

La presente Deliberazione:

- viene pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

(X) - diventa esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

() – diventa esecutiva decorso il termine di giorni dieci dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Alba Adriatica, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Piro Emilia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Alba Adriatica, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Piro Emilia